

REGOLAMENTO (UE) 2021/267

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

art.5 comma 2

*In deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il **1° settembre 2020** e il **30 giugno 2021** si considera **prorogata** per un periodo di **10 mesi**.*

scadenza	Prorogata fino a
Settembre (2020)	Luglio (2021)
Ottobre (2020)	Agosto (2021)
Novembre (2020)	Settembre (2021)
Dicembre (2020)	Ottobre (2021)
Gennaio(2021)	Novembre (2021)
Febbraio (2021)	Dicembre (2021)
Marzo (2021)	Gennaio (2022)
Aprile (2021)	Febbraio (2022)
Maggio (2021)	Marzo (2022)
Giugno (2021)	Aprile (2022)

Categorie coinvolte sono : M1-M2-M3-N1-N2-N3-O3-O4

I motoveicoli, salvo eventuali precisazioni che possono essere emanate dal Ministero competente, **sono esclusi** dall'applicazione della proroga, considerando che il Regolamento richiama esplicitamente l'articolo 5 paragrafo 1 della Direttiva 45/2014 che non tratta le categorie L.

Il nostro suggerimento, pertanto, è di **invitare** i vostri clienti **al rispetto della naturale scadenza di revisione**, per la loro sicurezza e per evitare complicazioni, non è infatti raro che l'utenza abbia lamentato di essere stata sanzionata per la revisione "scaduta" e la strada del ricorso, a volte, può risultare più onerosa della sanzione.